



REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 7218 del 2010, proposto da Ataur Rahaman, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Fantacchiotti, con domicilio eletto presso il medesimo, in Roma, via Filippo Nicolai, n. 22;

contro

Ministero dell'interno;

per la riforma

della ordinanza sospensiva del T.A.R. ABRUZZO - L'AQUILA, SEZIONE I, n. 137/2010, resa tra le parti, concernente DINIEGO DI RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO.

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'ordinanza appellata che ha respinto la domanda di sospensione dell'esecuzione del

provvedimento impugnato in primo grado dall'odierno appellante;
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., l. 6 dicembre 1971 n. 1034;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 settembre 2010 il
Cons. Rosanna De Nictolis e udito per l'appellante l'avvocato
Fantacchiotti;

Ritenuto che il ricorso è fondato per le considerazioni che
seguono:

al ricorrente, cittadino del Bangladesh entrato minorennemente in Italia,
sottoposto a tutela, e aspirante, divenuto maggiorenne, a permesso
di soggiorno per lavoro subordinato o studio, deve essere applicato
l'art. 32, co. 1, d.lgs. n. 286/1998 nel testo anteriore alla l. n.
94/2009, che consente, in favore dei minori affidati, il rilascio del
permesso di soggiorno per motivi di studio o lavoro a prescindere
dalla partecipazione ad un progetto almeno biennale; invece, la
nuova disciplina recata dalla l. n. 94/2009, che anche per i minori
affidati consente il rilascio del permesso di soggiorno, dopo la
maggiore età, a condizione della partecipazione ad un progetto
almeno biennale, si applica ai minori "affidati" dopo la sua entrata
in vigore, o anche affidati prima, ma che compiano la maggiore età
almeno due anni dopo l'entrata in vigore della citata legge, in
modo da consentire a tali soggetti di partecipare al progetto
biennale;

per l'effetto, in riforma dell'ordinanza appellata, va accolta la
domanda cautelare proposta in primo grado al fine del riesame, da
parte dell'Amministrazione, dell'istanza di permesso di soggiorno,
alla luce dei suesposti principi di diritto.

P.Q.M.

Accoglie l'appello cautelare e, per l'effetto, accoglie la domanda cautelare proposta in primo grado.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 settembre 2010 con l'intervento dei Signori:

Giuseppe Barbagallo, Presidente

Rosanna De Nictolis, Consigliere, Estensore

Maurizio Meschino, Consigliere

Claudio Contessa, Consigliere

Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/09/2010

IL SEGRETARIO

Copia conforme alla presente ordinanza (relativa al ricorso numero 7218/2010) è stata trasmessa al

.....

.....

..

a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17/08/1907 n. 642.

Roma

IL DIRIGENTE